

“DONNE, INFORTUNI SUL LAVORO E TUTELA DELLE VITTIME”

PREMESSA

Le **donne che lavorano** anche fuori casa erano 9 milioni e 190 mila al 30 settembre 2009 (157.000 in meno rispetto all'anno precedente), di cui 2 milioni e 528 mila occupate part time.

Il tasso di occupazione femminile nel nostro Paese, secondo le rilevazioni Eurostat al 2008, resta ancora lontano da quello dei paesi europei a noi analoghi: 47,2 in Italia, 54,9 in Spagna, 60,4 in Francia, fino al 65,4 della Germania.

Le **donne invalide per un infortunio sul lavoro o una malattia professionale** titolari di indennizzo dell'INAIL erano al 31 dicembre 2009 ben **106.881**, cioè circa il 15% del totale degli indennizzi, mentre si può valutare che le **donne titolari di rendite ai superstiti** siano un numero prossimo a **110.000 unità**: complessivamente le donne che percepiscono un indennizzo permanente, diretto o ai superstiti, sono oltre 215.000, cioè più di un quarto del totale degli indennizzi erogati dall'INAIL.

Nel nostro Paese si riconosce, eufemisticamente, che le donne incontrano difficoltà ben maggiori degli uomini nel conciliare più attività lavorative, una delle quali – la cura della “società familiare” - è comunque affidata alla loro responsabilità spesso esclusiva in virtù di una “specifica missione” riconosciuta loro dalla stessa Costituzione.

Tuttavia, non si riesce a consolidare, come ci si attenderebbe data la premessa, l'idea che la famiglia, pur sviluppandosi come “luogo di emozioni ed affetti”, nel quotidiano è una azienda, la cui conduzione è affidata a donne per gli aspetti gestionali: della famiglia stessa, della casa, delle relazioni sociali. Quali che siano le attività manuali (e chi le compie) è preponderante, cioè, il ruolo manageriale, con piena responsabilità professionale (lavorativa) che può sommarsi, poi, ad un'altra attività esterna.

Queste affermazioni trovano, oggi, un riferimento normativo nella riforma della legge sull'assicurazione casalinghe, che recentemente ha previsto anche una rendita a superstiti, confermando che il lavoro e la presenza della donna è un valore economico da risarcire; e ciò, anche se il premio assicurativo la casalinga “se lo deve pagare da sola”.

LA TUTELA ASSICURATIVA DELLE DONNE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Quanto alla tutela assicurativa delle donne, è da ammettere che il legislatore non ha fino ad ora brillato nel riconoscere differenze di genere che pure esistono. Non si tiene infatti conto dei diversi riflessi che un infortunio sul lavoro o una malattia professionale hanno su una donna piuttosto che su un uomo: dalla perdita di un arto, ad esempio, ad una cicatrice, alla riduzione di funzionalità, che ledono capacità ed abilità, ma prima ancora dignità personale e sociale. La specificità della lettura degli infortuni e delle invalidità al femminile, dunque, impone scelte concrete e azioni positive di ANMIL, a partire dall'infortunio, per promuovere la realizzazione di alcune garanzie quali:

- una pronta guarigione al meglio delle disponibilità di mercato, i cui tempi siano scanditi dalla molteplicità di impegni facenti capo alla donna, che da motivo di discriminazione devono diventare motivo di privilegio nella fruizione di cure adeguate;
- una pronta ed eccellente guarigione rispetto a bisogni ed attese che per una donna sono oggettivamente diversi, quali componenti di un “valore persona” che è – per considerazione unanime del corpo sociale – diverso da quello di un uomo: che si tratti della perdita di un arto o di una cicatrice o di una riduzione di funzionalità, fattori tutti che vanno a ledere non solo la capacità ed abilità personale, ma anche la dignità specifica dell’universo femminile;
- una rieducazione funzionale, correlata con le cure mediche e chirurgiche, di eguale eccellenza e assoluta tempestività per efficacia terapeutica mirata a soddisfare l’esigenza di un pronto rientro in pista su tutti i fronti di attività;
- interventi di sostegno che, evitando il consueto degrado dell’abuso di diritto, si sostanzino nel riconoscimento, per il coniuge o altro familiare, di godere di agevolazioni di orari e turni di lavoro che consentano, per il periodo di prime cure e convalescenza, di garantire all’infortunata un tangibile sostegno nell’espletamento dei suoi impegni nell’“azienda famiglia”;
- la fornitura di assistenza protesica funzionale al recupero del valore persona di cui si è parlato, a prescindere da vincoli di prontuario, con gestione proattiva dell’INAIL per il rinnovo dei presidi, la verifica della loro qualità, il riscontro periodico dell’“attualità” a fronte dell’evoluzione delle tecnologie (già per questo aspetto, con la collaborazione operativa di ANMIL);
- la riconsiderazione delle tabelle di valutazione, del danno biologico e di quello patrimoniale, per tener conto del diverso impatto della lesione sulla vita di relazione, sullo stato di benessere fisico e psichico, sulle relazioni (e sulla capacità di relazioni) affettive; componenti tutte che contribuiscono a creare il substrato sul quale si innesta la capacità di lavorare, di vivere nel mondo del lavoro, quello di provenienza od altro ancora;
- una pur selezionata presa in carico delle donne disabili, da parte di team formati da operatori ANMIL e del volontariato, coordinati da specialisti INAIL, che le seguano lungo l’arco di complessi percorsi di reinserimento personale, familiare e professionale. Le seguano senza limitarsi a “rimetterle dentro” questi circuiti, senza preoccuparsi (se non per progetti di ricerca da discutere a livello tecnico e scientifico) di monitorare, a ritmo progressivamente decrescente, l’esito del reinserimento, il bisogno di aiuto esterno (anche nei confronti della famiglia) di persone che già soggetti deboli in partenza trovano nell’infortunio un fattore di aggravamento della condizione di debolezza, di abbandono, di infelicità. Il legislatore non brilla per una particolare attenzione nei confronti delle donne.

Neppure per le **decine di migliaia di donne che hanno perso il marito a causa di incidenti sul lavoro** la situazione può essere definita soddisfacente.

Infatti, al coniuge superstite spetta una **rendita vitalizia pari solo al 50% della retribuzione del lavoratore defunto** e, nel caso vi siano figli, viene aggiunto un 20% per ciascuno di essi fino ai 18 anni di età; ancora meno si riconosce, il 40%, se si tratta di orfani di entrambi i genitori.

Nessun risarcimento per i genitori salvo il caso in cui risultino a carico del lavoratore deceduto: ecco dunque dei **morti che costano solo il dolore dei propri cari**.

Va segnalato che la reversibilità della pensione INPS, pur essendo una prestazione che non ha carattere di indennizzo, prevede per i superstiti il 60% al coniuge, il 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge, il 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto (70% se si tratta di un solo figlio) ed il 15% a ciascun genitore, fratello e sorella.

LA TUTELA ASSICURATIVA DEL LAVORO CASALINGO

Occorre affermare con forza che quelle delle casalinghe – da tutelare con l'assicurazione - non sono le esigenze di vita (sociale, di relazione ecc.), che le donne come gli uomini coniugano con il lavoro, ma esigenze di lavoro (in casa) da coniugare con quello esterno, anche con interventi dello Stato.

Il dato è fondamentale per il nostro ragionamento. Volendo parlare di rischi del lavoro delle donne, si deve partire dall'assunto che tutte le situazioni sopra richiamate sono lavoro in senso proprio, da trattare a fini infortunistici in modo eguale, superando discriminazioni fra casalinghe part time e full time che possono avere un senso solo per modulare contribuzioni e prestazioni.

Su questa base è possibile sviluppare un'attenzione concreta per l'azienda casa con una riforma che, in coerenza con le strategie generali di ANMIL, dovrebbe prevedere:

l'estensione della tutela obbligatoria infortuni alle casalinghe "part time";

una contribuzione a carico della azienda casa, modulabile in relazione alla tipologia di prestazioni di cui beneficiare, tramite trattenuta fiscale o modello 730 (nel caso delle casalinghe part time, con scelta a monte del soggetto obbligato);

prestazioni modulabili con attenzione all'equilibrio fra socialità e mercato nel senso di:

- garantire nella assicurazione pubblica efficace tutela per le situazioni di bisogno legate alla condizione di **disabilità temporanea assoluta** in termini corrispondenti alle esigenze di supporto gestionale ed organizzativo che emergano in relazione all'infortunio;
- garantire, in particolare, un **efficace sostegno per cure mediche e rieducative** volte a minimizzare le conseguenze dell'infortunio (la modulabilità, in questo caso potrebbe essere collegata alla scelta dell'interessata già titolare di assicurazione malattia);
- valorizzare la nozione di malattia-infortunio ai fini indennitari, in attesa che possano individuarsi **malattie professionali** oggettivamente specifiche dell'utilizzazione di sostanze, procedimenti lavorativi ecc. propri della attività casalinga.

IL REINSERIMENTO AL LAVORO

Per i problemi legati all'integrazione lavorativa i dati raccolti dall'Associazione sono lo specchio di un fenomeno molto grave che denuncia comportamenti illegali oltre che immorali in misura ancora molto diffusi.

In questo campo **le donne risultano espulse dal mondo del lavoro dopo un infortunio in misura molto maggiore rispetto agli uomini**, né tale situazione migliora nel successivo sistema di ricollocazione al lavoro adottato a norma della legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili.

Da una ricerca condotta dall'ANMIL risulta che molte donne dopo un infortunio non riescono a trovare la forza per rientrare nel proprio abituale posto di lavoro.

Un fenomeno ancora più grave consiste nelle discriminazioni che la donna infortunata subisce al proprio rientro al lavoro, sia da parte dei datori di lavoro che spesso anche ad opera dei colleghi di lavoro.

La donna viene **adibita a mansioni diverse, ma a volte non del tutto compatibili alla sua menomazione** o non consone al suo livello culturale o alla sua qualifica professionale.

Ciò provoca **un allontanamento spontaneo della donna dal luogo abituale di lavoro**, dove la pressione psicologica risulta per lei insostenibile, tanto che a volte la lavoratrice avverte minori difficoltà relazionali solo nel caso il lavoro prosegua in un'azienda diversa da quella in cui l'infortunio è avvenuto.

Quando anche questa crisi fosse superata **la donna invalida del lavoro per rientrare nel mondo del lavoro non può contare su servizi di avviamento al lavoro e di sostegno psicologico adeguati ed efficienti.**

IL REINSERIMENTO SOCIALE

Problemi ce ne sono tanti, a partire da quelli di natura pratica come il **mancato adeguamento dei mezzi pubblici** al trasporto dei disabili, la **scarsa accessibilità ai servizi per il cittadino, sanità pubblica non all'altezza o solo marginalmente**, logistica insoddisfacente delle abitazioni private.

Interrogando le donne più giovani, cioè fino a 50 anni di età, un'indagine promossa dall'Associazione ha evidenziato che **almeno il 61,4% delle donne del Sud Italia che hanno subito un infortunio sul lavoro** con conseguenze permanenti avverte il bisogno di un adeguato sostegno psicologico anche dopo un notevole lasso di tempo dall'evento. Questa **percentuale scende man mano che si sale verso il Nord d'Italia**, ma comunque **si assesta al 34% nel grado minimo.**

Solo **tra le donne con più di 50 anni il bisogno** di assistenza psicologica **aumenta** in modo più o meno omogeneo **in tutta Italia**, stabilizzandosi **a circa il 50%.**

In questi dati trova conferma quanto l'ANMIL sostiene sul piano della tutela delle donne invalide del lavoro, cioè che esse avvertano l'infortunio in modo molto profondo e che abbiano **bisogno di essere continuamente aiutate e sostenute nel percorso di reintegrazione familiare, lavorativa e sociale**, man mano che le esigenze cambiano ed aumentano con gli anni e gli aggravamenti delle patologie: e, infatti, **sono donne quasi il 40% di coloro che si rivolgono al servizio di sostegno psicologico promosso dall'ANMIL.**